

**COMUNE DI TURI**

PROVINCIA DI BARI





**REGOLAMENTO**

**Razionalizzazione ed ammodernamento  
della rete distributiva dei carburanti  
sulla rete stradale ordinaria**

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE  
n. 74 del 25 ottobre 2007

# INDICE



## Art. 1 (Oggetto)

Oggetto del presente regolamento è l'applicazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 1 del Decreto Legislativo del 11.02.1998, n. 32, della legge Regionale 13 dicembre 2004, n. 23, e del Regolamento Regionale 10/01/2006 n. 2, concernente la razionalizzazione ed ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.

## Art. 2 (Definizioni)

In ossequio alle disposizioni normative regionali valgono le seguenti definizioni a) **carburanti:**

le benzine, il gasolio per autotrazione, il gas di petrolio liquefatto per autotrazione (GPL), il gas metano per autotrazione, l'olio lubrificante e tutti gli altri carburanti per

autotrazione in commercio, ivi comprese le colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici;

### b) **distributore:**

l'insieme delle attrezzature che permettono il trasferimento del carburante dal serbatoio dell'impianto al serbatoio del mezzo, misurando contemporaneamente i volumi o la quantità trasferiti, ed è composto da:

- 1) una o più pompe o altro sistema di adduzione;
- 2) uno o più contatori o misuratori;
- 3) una o più pistole o valvole di intercettazione; 4) le tubazioni che li connettono;

### c) **impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione:**

il complesso commerciale unitario costituito da uno o più distributori e dai carburanti erogabili, con le relative attrezzature, locali

e attività accessorie, ubicato lungo la rete stradale ordinaria e lungo le autostrade;

**d) self-service pre-pagamento:**

il complesso di apparecchiature a moneta, a carta magnetica o a lettura ottica per l'erogazione automatica del carburante di cui l'utente si serve direttamente con pagamento anticipato e per il cui funzionamento non è necessaria l'assistenza di apposito personale;

**e) self-service post-pagamento:**

il complesso di apparecchiature per l'erogazione automatica del carburante usato direttamente dall'utente, con pagamento effettuato successivamente al prelievo di carburante nelle mani di personale incaricato, il quale provvede al controllo e al comando dell'erogazione mediante apparecchiatura elettronica e cassa centralizzata;

**f) accettatore di carta di credito:**

l'apparecchio per il pagamento dell'importo relativo all'erogazione dei carburanti mediante carta di credito;

**g) impianto ad uso privato:**

l'impianto ubicato all'interno di aree di proprietà privata o pubblica non aperte al pubblico, quali stabilimenti, cantieri, magazzini e depositi, destinato all'esclusivo rifornimento degli automezzi dei soggetti che ivi esercitano l'attività. Tale impianto può erogare gasolio, benzine, GPL, metano e detenere oli lubrificanti in confezioni regolamentari. L'erogazione del carburante avviene con apparecchiature automatiche, per aspirazione, a caduta o con qualsiasi mezzo non automatico comunque provvisto di un sistema di misurazione dell'erogato in litri o altra unità di misura;

#### **h) Trasferimento dell'impianto:**

lo spostamento di un impianto dall'attuale ubicazione su una nuova posizione commerciale;

#### **i) Trasferimento della titolarità della concessione:**

la voltura del decreto di concessione o di autorizzazione da un soggetto ad altro unitamente alla cessione in proprietà delle attrezzature costituenti l'impianto;

#### **l) Incompatibilità tra impianto e territorio:**

la situazione di contrasto con l'area di ubicazione determinata:

- da impianti situati in zone pedonali e quelle a traffico limitato in modo permanente;
- da impianti aventi le estremità degli accessi a distanza dai bordi degli incroci non conforme alle norme di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ed al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495;
- da impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico e ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche, al di fuori dei centri abitati;
- da impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a 100 metri, salvo si tratti di unico impianto in comuni montani, al di fuori dei centri abitati.
- da impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale, sia all'interno che fuori dei centri abitati;
- da impianti dotati di fuoristrada con profondità non superiore a mt. 2,5 dalla carreggiata, all'interno dei centri abitati;

- da impianti dotati di fuoristrada con profondità non superiore a mt. 4 dalla carreggiata, fuori dei centri abitati.

Gli impianti che ricadono in una delle fattispecie di cui al precedente comma l, sono sottoposti a revoca, salvo che nei casi in cui il titolare dell'autorizzazione possa procedere ad adeguare gli impianti medesimi nel termine e con le modalità indicate dal Comune.

#### **m) superficie totale (ST):**

l'area occupata dall'impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione;

#### **n) superficie coperta (SC):**

la proiezione orizzontale delle superfici lorde dei fabbricati fuori terra; **o) indice di copertura:**

il rapporto tra superficie coperta (SC) e superficie totale (ST), con esclusione della superficie coperta dalle pensiline poste a protezione dei distributori; **p) altezza massima:**

la massima tra le altezze delle diverse parti del prospetto in cui può essere scomposto l'edificio, misurata dalla linea di terra a terreno sistemato alla linea di copertura.

### **Art. 3 (Modifica e ristrutturazione degli impianti)**

- 1. Costituisce modifica all'impianto:
  - a) la variazione del numero di colonnine;
  - b) la sostituzione di distributori con altri a erogazione doppia o multipla;
  - c) l'aggiunta di prodotti non erogati con installazione di nuove attrezzature;

- d)il cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici;
  - e)la variazione del numero e/o delle capacità di stoccaggio dei serbatoi;
  - f)la ristrutturazione comportante il mutamento della dislocazione di tutte le parti costitutive dell'impianto;
  - g)l'installazione di dispositivi selfservice post-pagamento;
  - h)l'installazione di dispositivi selfservice pre-pagamento;
  - i)la detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli lubrificanti;
  - j)la trasformazione delle modalità di rifornimento dell'impianto di metano autotrazione da carro bombolaio a stazione di vendita alimentata da metanodotto o viceversa;
2. Le modifiche di cui al comma 1, lettere b), d), g), h), e i) devono essere realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali e sono soggette a semplice comunicazione al Comune.
3. La corretta realizzazione delle modifiche di cui al comma 1, lettere a), e) e j) deve essere asseverata attraverso la perizia giurata redatta da tecnico abilitato attestante il rispetto della normativa vigente, in particolare in ordine agli aspetti fiscali, sanitari, ambientali, stradali, di sicurezza antincendio, urbanistici, di tutela dei beni storici e artistici.
4. Le modifiche di cui al comma 1, lettere c) ed f) devono essere preventivamente autorizzate dal Comune.
5. La detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio

per uso riscaldamento dei locali e di tutti gli altri prodotti petroliferi non destinati alla vendita al pubblico non costituisce modifica all'impianto ma ne deve essere data comunicazione, ai fini conoscitivi, al Comune, al Comando provinciale Vigili del Fuoco (VVFF), all'Ufficio tecnico di Finanza(UTF)

#### **Art. 4 (Classificazione degli impianti)**

1. Gli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione sono classificati nelle seguenti tipologie:

##### **a) impianto generico con attività non oil:**

impianto costituito da uno o più distributori a semplice, doppia o multipla erogazione di carburanti con relativi serbatoi e dalle attività accessorie non oil al servizio degli utenti, da locali destinati agli addetti, nonché da selfservice sia pre-pagamento che postpagamento;

##### **b) impianto generico senza attività non oil:**

impianto costituito da uno o più distributori a semplice, a doppia o a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi, che dispone di un locale destinato agli addetti e all'esposizione di lubrificanti o altri prodotti per i veicoli, nonché di selfservice sia pre-pagamento che post pagamento;

##### **c) impianto senza gestore:**

impianto costituito da uno o più apparecchi a semplice, a doppia o a multipla erogazione di carburante con relativi serbatoi ed eventuale pensilina, senza alcuna struttura sussidiaria.

2. I nuovi impianti di cui alle lettere a) e b) devono essere provvisti di servizi igienicosanitari anche per gli utenti con handicap.



3. Gli impianti esistenti, appartenenti alla tipologia a), sprovvisti di servizi igienicosanitari, anche per gli utenti con handicap, devono adeguarsi al precedente comma 2, entro un anno dal presente regolamento.

#### **Art. 5 (Ripartizione del territorio comunale in zone omogenee)**

Ai fini della localizzazione degli impianti, con riferimento al D.M. 2 aprile 1986, n.1444, il territorio comunale è ripartito in 4 zone omogenee, così definite:

**Zona 1.** Centri storici: le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, (zona A);

**Zona 2.** Zone residenziali: le parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza, (zone B e C);

**Zona 3.** Zone per insediamenti produttivi (industriali- artigianali e per servizi commerciali di vario tipo): le parti del territorio destinate a nuovi o preesistenti insediamenti per impianti industriali o ad essi assimilati e le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di interesse generale (zone D ed F);

**Zona 4.** Zone agricole (zone E): le parti del territorio destinate ad attività agricole, (zone definite 'D' del vigente P di F).

#### **Art. 6 (Superficie minima dell'area di localizzazione dell'impianto)**

1. In relazione alla qualità del servizio da prestare e delle tipologie di cui al

precedente art. 4, ogni nuovo impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione deve disporre delle seguenti superfici minime, nelle quali non sono compresi i percorsi di ingresso e di uscita dell'impianto stesso:

<b>Tipo di impianto</b>	<b>Zona 2</b>	<b>Zona 3</b>	<b>Zona 4</b>
Impianto generico con attività non oil	mq. 2000	mq. 2.500	mq. 3.500
Impianto generico senza attività non oil	mq. 1500	mq. 2.000	mq. 2.500

2. Non sono definite le superfici per la zona omogenea 1 (centro storico) poiché in tale zona non sono ammissibili nuovi insediamenti, ad eccezione di quelli dotati esclusivamente per l'alimentazione di veicoli elettrici, per i quali, al momento, non vengono previste superfici minime.

#### **Art. 7 (Ubicazione degli impianti nel territorio comunale)**

1. Le aree per la realizzazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione devono essere conformi a quanto previsto dal presente regolamento e ubicati nelle zone omogenee.

2. Per l'area ricompresa in più zone omogenee, si applica la normativa della zona nella quale si trova la superficie maggiore.

3. Nelle aree fuori dal perimetro dei centri abitati, lungo le strade statali e

provinciali, ove la fascia di rispetto stradale è individuata ai sensi del Decreto Legislativo n. 285 del 30 aprile 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, le strutture relative ai nuovi impianti e l'adeguamento di quelle esistenti devono rispettare i distacchi previsti dal nuovo codice della strada.

4. All'interno delle fasce di rispetto possono essere realizzati gli impianti necessari per l'erogazione dei carburanti e un locale prefabbricato, munito di servizi igienici anche per gli utenti con handicap, con superficie massima di mq. 60 in cui possono essere esercitate anche attività accessorie.

5. Il Comune si riserva la possibilità di individuare aree pubbliche da destinare alla installazione degli impianti.

Contestualmente a tale individuazione saranno stabiliti i criteri per la loro assegnazione cui si provvederà, previa pubblicazione di bandi di gara, secondo modalità che garantiranno la partecipazione di tutti gli interessati.

Detti criteri prevederanno, altresì, che, a parità di offerta, i titolari di impianti dichiarati incompatibili abbiano priorità per l'assegnazione.

#### **Art. 8 (Caratteristiche generali delle aree di servizio)**

1) L'impianto stradale di distribuzione carburanti deve essere installato su di un'area avente una superficie minima non inferiore a quanto previsto dall'art. 6.

2) Le distanze minime tra impianti di benzina e gasolio sono quelle previste al successivo art. 8.

3) All'interno dell'area dell'impianto saranno installate le colonnine di erogazione con idoneo spazio per l'effettuazione del

rifornimento in relazione alla semplice o multipla erogazione delle stesse e la presenza di almeno un punto aria ed un punto acqua.

4) Nell'area di servizio, oltre alle attrezzature necessarie per l'erogazione possono essere attrezzati appositi spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulotte e campers.

5) Nei casi di installazione di impianti di lavaggio automatico e spazzoloni, il piazzale deve essere idoneo a ricevere tale impianto ed a garantire le esigenze di sicurezza inerenti la manovra e la sosta degli autoveicoli.

6) Tutti gli scarichi, compresi quelli degli autolavaggi, devono essere autorizzati dall'autorità competente. Devono essere adottate le misure adeguate perché le acque provenienti dal dilavamento degli spazi esterni non costituiscano pericolo di inquinamento.

7) I serbatoi di stoccaggio per l'immagazzinamento dei carburanti devono essere dotati, oltre che di doppia parete, anche del sistema di rilevazione di eventuali perdite.

8) La distanza minima delle colonnine di erogazione e dei serbatoi di deposito carburanti dai fabbricati limitrofi (ubicati internamente o esternamente all'area di impianto) non dovrà essere inferiore alla distanza minima richiesta dalle norme di sicurezza vigenti; la dimensione dell'area dovrà consentire in ogni caso la frapposizione di barriere vegetali alberate tra area di impianto e fabbricati limitrofi, poste alle distanze previste dal Codice Civile

9) Le costruzioni non possono superare in altezza ml 5.00 mentre il distacco minimo delle medesime dai confini è pari a ml 5.00.

10) Il perimetro dell'area asservita all'impianto, escluso il lato prospiciente la strada e quelli ortogonali ad essa per almeno ml 10.00, dovrà essere piantumato a verde, utilizzando siepi ed alberature ad alto fusto selezionate tra quelle caratteristiche della flora locale. Comunque la quantità minima di area verde da sistemare dovrà risultare pari ad almeno il 15% della superficie dell'intero lotto.

#### **Art. 9 (Distanze minime per le nuove posizioni)**

1. I nuovi impianti devono essere installati in zone di espansione e di traffico conformemente a quanto previsto dalle disposizioni del presente regolamento e rispettare le seguenti distanze minime da altro impianto dotato di almeno benzine e gasolio:

a) Fuori dai centri abitati: lungo le strade statali e provinciali il nuovo impianto non può essere installato sulla stessa direttrice di marcia a distanza inferiore a km 15 (quindici) da altro impianto sulle strade di grande comunicazione con spartitraffico centrale già realizzato o progettato.

Negli altri casi tale distanza non deve essere inferiore a km 7 (sette) da altro impianto simile ubicato nella stessa direttrice di marcia e non inferiore a km 4 (quattro) nel senso inverso;

b) All'interno dei centri abitati: lungo le strade statali e provinciali si applicano le distanze previste al punto a), lungo quelle comunali km 1 (uno);

2. Gli impianti da realizzarsi sulla stessa strada al limite tra il centro abitato e fuori centro abitato devono comunque rispettare, reciprocamente, la distanza minima di Km. 1 (uno).

3. Le distanze sono misurate con riferimento al percorso stradale più breve tra gli accessi più vicini dell'impianto che precede e quello che succede sulla viabilità pubblica.

4. Per la individuazione dei centri abitati si fa riferimento a quanto disposto dal Decreto Legislativo 30.4.1992, n. 285, art.3, punto 8, e dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni.

5. Per il calcolo della distanza minima dell'impianto da autorizzare o potenziare, ubicato su strada privata o all'interno di grandi strutture commerciali occorre far riferimento all'accesso su strada pubblica e, nel caso di più accessi, ciascuno di essi deve rispettare le distanze minime previste dal presente regolamento.

#### **Art. 10 (Autorizzazione impianto monocarburante di metano autotrazione e Potenziamento)**

1. Gli impianti esistenti che si intendono potenziare con l'aggiunta di GPL e/o metano devono rispettare la distanza minima di Km. 7(sette) da altro impianto preesistente erogante lo stesso prodotto ubicato sulla medesima strada in entrambe le direttrici di marcia.

2. Gli impianti esistenti di solo GPL o metano che si intendono potenziare con l'aggiunta di benzina e gasolio devono rispettare le distanze di cui al precedente art. 9, rispetto ad altro impianto erogante gli stessi prodotti.

3. L'autorizzazione all'installazione di un nuovo impianto monocarburante di metano autotrazione è concessa a condizione che l'ubicazione del nuovo impianto rispetti la distanza di Km. 10 da altro impianto erogante lo stesso prodotto e che la stessa escluda il



potenziamento con altri prodotti ove non si rispettino le distanze previste dal precedente art. 9.

#### **Art. 11 (Indici di edificabilità, distanze minime)**

1. La pensilina occorrente alla copertura della zona distribuzione ed i volumi tecnici necessari all'attività, non devono essere considerati volumi edificabili e superfici coperte.

Le dimensioni delle strutture dell'impianto stradale di distribuzione di carburanti, ad eccezione della pensilina, non devono superare i 5 metri di altezza nonché, per singola tipologia di impianto, i seguenti parametri:

##### a) Impianto generico con attività non oil:

tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite per le zone all'interno delle quali ricadono; pertanto non devono essere superati gli indici previsti per le zone B, C, D ed F e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza.

Nella zona E, invece, la struttura non può superare l'indice di fabbricabilità di 0,5 mc./mq. ed un rapporto di copertura non superiore al 10%, riferita alla superficie minima di insediamento indicata al precedente art. 6;

##### b) Impianto generico senza attività non oil:

tali strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabilite per le zone all'interno delle quali ricadono; pertanto non devono essere superati gli indici previsti per le zone B, C, D ed F e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% dell'area di pertinenza.

Nella zona E, invece, la struttura non può superare l'indice di fabbricabilità di 0,3 mc./mq. ed un rapporto di copertura non superiore al 10%, riferita alla superficie minima di insediamento indicata al precedente art. 6;

##### c) Impianto senza gestore:

tali strutture possono prevedere una volumetria non superiore a 30 mc.;

2. Qualora l'area in cui viene realizzato l'impianto sia ricompresa in più zone omogenee, si applica la normativa della zona nella quale si trova la superficie maggiore.

3. La distanza tra i corpi di fabbrica è pari alla semisomma delle altezze dei fabbricati prospicienti, con un minimo di ml 10.00.

Il distacco minimo del corpo di fabbrica dal ciglio stradale è determinato dalla larghezza della strada che serve il lotto:

- Per strade di larghezza inferiore a ml 7.00: ml 5.00;
- Per strade di larghezza tra ml 7.00 e ml 15.00: ml 7.50;
- Per strade di larghezza superiore a ml 15.00: ml 10.00.

#### **Art. 12 (Tipologie nuovi impianti e Attività integrative)**

1. Tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzine e gasolio, nonché del servizio self-service pre-pagamento, assicurare la presenza di apposito personale nell'orario minimo, e devono rispettare le distanze, le superfici e gli ulteriori criteri e parametri definiti dal presente regolamento.

2. I nuovi impianti con attività non oil, nonché quelli esistenti ristrutturati, possono essere dotati, oltre che di

autonomi servizi all'automobile ed all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative aventi complessivamente superficie di vendita non superiore a mq. 250 così come definita per gli esercizi di vicinato dalla l.r. 1.8.2003, n.11, nonché di attività di somministrazione alimenti e bevande, di attività artigianali, di rivendite di tabacchi e di punti vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica. Tutte le predette attività non oil, ad esclusione delle rivendite di tabacchi, sono consentite in deroga alle norme di settore.

3. Le autorizzazioni comunali alle attività commerciali integrative previste dal precedente comma 2 devono contenere l'esplicita indicazione che le stesse sono strettamente connesse all'impianto di distribuzione carburante, non possono essere cedute a terzi autonomamente e decadono qualora l'impianto chiuda per qualsiasi motivo.

4. Le autorizzazioni per i punti di vendita non esclusivi di stampa quotidiana e periodica possono essere rilasciate semprechè la superficie dell'area dell'impianto non sia inferiore a mq. 1.500.

### **Art. 13 (Autorizzazione per nuovi impianti)**

1. La domanda di autorizzazione redatta ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modificazioni ed integrazioni è presentata al Sindaco.

Essa deve contenere:

a) Le generalità, il domicilio ed il codice fiscale del richiedente o, nel caso di Società, del legale rappresentante unitamente ai dati di cui all'art. 2250, commi 1 e 2 del Codice Civile;

b) La località in cui si intende installare l'impianto;

c) Una dettagliata composizione del nuovo impianto;

d) Autocertificazione in ordine al possesso dei requisiti di cui al precedente art. 6;

e) Dichiarazione dell'avvenuta presentazione del progetto al Comando prov.le VV.F. per gli adempimenti di cui all'art.2 del D.P.R. N. 37 del 12.1.1998, all'Agenzia delle Dogane e alla AUSL competenti per territorio, all'Amministrazione Provinciale o ANAS qualora l'ubicazione dell'impianto interessi tali Enti.

2. Alla domanda deve essere inoltre allegata la seguente documentazione:

a) Relazione tecnica particolareggiata dalla quale risulti la esatta progressiva chilometrica del progettato impianto stradale di distribuzione di carburanti e la descrizione delle opere che si intendono realizzare e delle loro caratteristiche costruttive, nonché il numero ed il tipo degli erogatori, la capacità dei serbatoi ed ogni altro elemento utile sugli impianti tecnologici;

b) Stralci di Rilievo Aereo

Fotogrammetrico, di P. di F. e/o di P.R.G., riportanti la precisa localizzazione dell'impianto a farsi;

c) Stralcio di mappa dello stato di fatto in cui siano evidenziati, entro i limiti di 300 metri a cavallo dell'impianto per la viabilità ordinaria e di 900 metri per le strade a quattro corsie, incroci, biforcazioni, diramazioni, accessi privati, dossi, gallerie, piazzole di sosta, fermate autolinee

ed il posizionamento della segnaletica verticale ed orizzontale.

- d) planimetria, in scala non inferiore a 1:200, con riportate le indicazioni quotate della planivolumetrica di progetto, nonché la sistemazione dell'area con particolare riferimento agli accessi, agli spazi per il parcheggio e la manovra dei veicoli, alle aree a verde ed alla recinzione. Dovranno essere inoltre indicati gli interventi di segnaletica orizzontale e verticale, da realizzare a cura e spese del richiedente, nonché i principali percorsi veicolari ed, eventualmente, pedonali, previsti all'interno dell'area
- e) planimetria/e, in scala non inferiore a 1:200, indicante/i la rete e gli impianti di smaltimento delle acque meteoriche, lo schema delle reti idrico - fognanti, degli impianti meccanici;
- f) piante, prospetti e sezioni, in scala non inferiore ad 1:100, dei corpi di fabbrica e dei volumi tecnici previsti in progetto.
- g) profilo trasversale dell'impianto con indicazione dell'andamento planoaltimetrico dell'area dell'impianto.
- h) Scheda contenente i dati metrici relativi alla superficie fondiaria ed alla superficie coperta, al volume all'altezza dei fabbricati o attrezzature, all'area destinata a parcheggio ed agli indici di fabbricazione;
- i) Perizia giurata redatta da tecnico competente abilitato alla sottoscrizione del progetto presentato che deve contenere le

dichiarazioni di conformità dello stesso alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente alle prescrizioni fiscali alla sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo programmatico regionale previste nel presente

regolamento e al rispetto delle distanze;

l) Atto di proprietà dell'area o altro documento comprovante la disponibilità della stessa, da parte del proprietario. Nel caso l'area interessata alla realizzazione del nuovo impianto sia pubblica si deve altresì allegare attestazione del comune che confermi l'avvenuta assegnazione dell'area attraverso indizione di gara pubblica;

Unitamente alla presentazione dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione petrolifera, è richiesto il rilascio del titolo edilizio.

3. Nel caso il comune ravvisi la necessità di acquisire altra eventuale diversa documentazione ad integrazione della domanda, ne dà tempestiva comunicazione al richiedente con invito a provvedere entro il termine di 30 gg. dal ricevimento della stessa. Tale richiesta sospende il termine di cui all'art.1 comma 3 del D.lgs. 32/98, che inizierà a decorrere nuovamente dalla data di ricevimento degli elementi integrativi da parte dell'amministrazione comunale. In caso di mancata integrazione il comune decide in base alla documentazione agli atti.

4. Il Comune, ricevuta la domanda relativa a nuovi impianti provvede a:

a) Verificare la conformità della stessa alle disposizioni dello strumento urbanistico vigente, alle prescrizioni fiscali, a quelle concernenti la sicurezza antincendio, ambientale e stradale, alla tutela dei beni ambientali, storici ed artistici, nonché al



rispetto delle norme previste dal presente regolamento;

b) Verificare il rispetto delle caratteristiche delle aree individuate dal comune ai sensi dell'art. 2 del D.lgs n. 32/98 e successive modifiche, nonché del presente regolamento;

c) Acquisire, qualora il richiedente non vi abbia provveduto, i pareri dell'Agenzia delle Dogane e del Comando Prov.le VV.F. competenti per territorio, dell'ANAS o dell'Amministrazione Provinciale qualora l'ubicazione interessi tali Enti;

d) Richiedere il nulla osta dei Comuni eventualmente interessati alla medesima procedura autorizzativa per il rispetto delle distanze minime tra impianti, prevista dal precedente art. 9.

5. Qualora i Comuni ai quali è richiesto il nulla osta ai sensi del punto d), del precedente comma 4, comunicano l'esistenza di altra domanda, corredata a norma e pervenuta al protocollo del comune nella medesima giornata, viene indetta conferenza di servizio di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241, tra i Comuni interessati per la selezione delle istanze che devono essere valutate secondo i criteri di priorità previsti dal successivo art. 14.

Le richieste non accolte in conferenza di servizio sono rigettate dal Comune interessato.

6. L'autorizzazione comunale alla installazione di un nuovo impianto deve obbligatoriamente riportare la dichiarazione di aver accertato positivamente il rispetto delle seguenti prescrizioni:

- a) Procedure di concorrenza stabilite dal successivo art. 14;
- b) Distanze stabilite dal precedente art. 9;
- c) Indici stabiliti dal precedente art. 11.

#### **Art. 14 (Domande concorrenti)**

1. Le domande vengono acquisite al protocollo comunale e valutate secondo l'ordine cronologico di arrivo.

2. Nel caso di domande concorrenti, corredate a norma e presentate nella medesima giornata, i criteri nell'assegnazione delle autorizzazioni sono i seguenti:

- a) maggior numero di prodotti petroliferi richiesti;
- b) maggior numero di attività connesse;
- c) maggiore distanza da altro impianto esistente o autorizzato;
- d) aver richiesto l'autorizzazione a seguito di revoca.

#### **Art. 15 (Modifiche, Potenzamenti e ristrutturazione)**

1. Le modifiche degli impianti previste dall'art. 5, comma 3 della l.r. 23/2004, possono essere realizzate previa comunicazione al Comune, al Comando Prov.le VV.F., all'Agenzia delle Dogane, alla Provincia ed all'ANAS qualora l'ubicazione dell'impianto interessi tali Enti;

2. Il Comune, acquisita l'istanza, comunica al proponente entro 30 giorni l'eventuale necessità di rilascio del titolo edilizio;

3. Decorso tale termine il proponente può procedere all'inizio dei lavori dandone comunque comunicazione al comune;

4. Ad ultimazione dei lavori il proponente presenta agli Enti interessati indicati al precedente comma 1, un'analitica certificazione, redatta da tecnico abilitato, dalla quale risulti che le modifiche sono state realizzate nel rispetto delle norme di



sicurezza, di quelle fiscali, sanitarie ed ambientali.

5. La domanda di ristrutturazione o potenziamento prevista dall'art. 5 comma 4 della l.r. 23/2004 è presentata al comune dove è ubicato l'impianto con le medesime modalità di cui all'art. 12, integrata da dichiarazione di compatibilità urbanistica qualora trattasi di aggiunta dei prodotti gpl e metano autotrazione.

6. Coloro che intendono sottoporre i propri impianti alle modifiche o potenziamento possono procedere solo nell'ipotesi in cui sia stata effettuata la verifica da parte del comune.

#### **Art. 17 (Impianti ad uso privato)**

1. La domanda di autorizzazione è presentata al Sindaco con le modalità previste al comma 1, lett. a), b) e c) e al comma 2, lett. b) e c), del precedente art. 13.

2. L'autorizzazione per gli impianti di distribuzione carburanti per uso autotrazione ad uso privato, è rilasciata ad imprese produttive o di servizi, ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini e simili, alle seguenti condizioni:

a) sia dimostrata ed accertata la effettiva necessità e finalità dell'impianto ad uso privato in relazione all'attività e produttività dell'impresa;

b) ad esclusione delle automotrici ferroviarie, il parco degli automezzi di proprietà verificato dai libretti di circolazione, o in uso esclusivo della Ditta richiedente, non deve essere inferiore a 12 unità, con esclusione delle autovetture.

3. L'autorizzazione comunale alla installazione di un nuovo impianto ad uso

privato dovrà espressamente contenere le seguenti prescrizioni:

a) L'obbligo dell'aggiornamento triennale dell'elenco degli automezzi che utilizzano l'impianto;

b) Il divieto di cessione di carburanti a terzi sia a titolo oneroso che gratuito;

c) L'avvertenza che in caso di inosservanza dei punti a) e b) l'autorizzazione è revocata, con l'applicazione delle sanzioni previste dall'art.20 della legge.

4. Nel caso di cooperative o consorzi di autotrasportatori, gli automezzi dei soci sono considerati automezzi dell'impresa purché sia dimostrata la destinazione totale e permanente degli automezzi all'impresa.

#### **Art. 17 (Prelievo e trasporto carburanti in recipienti - contenitori)**

1. Gli operatori economici, che hanno necessità di rifornire i propri mezzi fissi o cingolati direttamente sul posto di lavoro debbono ottenere l'autorizzazione al prelievo di carburanti presso impianti di distribuzione prestabiliti e comunque ubicati fuori della sede stradale.

2. L'autorizzazione è rilasciata, su istanza degli interessati, dal Comune, ha la validità di un anno e può essere rinnovata. La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà riportante l'elenco dei mezzi da rifornire sul posto di lavoro.

3. I gestori degli impianti possono rifornire di carburante solo gli utenti provvisti di mezzi di trasporto, di recipienti contenitori conformi alle prescrizioni di sicurezza ed in possesso dell'autorizzazione di cui al comma precedente.

### **Art. 18 (Termine per ultimazione lavori)**

I lavori per la realizzazione di nuovi impianti ovvero per qualsiasi modifica agli impianti medesimi devono essere eseguiti ed ultimati entro il termine massimo di un anno dalla data di esecutività dell'autorizzazione e concessione.

Il termine di ultimazione lavori fissati nel relativo provvedimento, se potrà essere diverso a seconda dell'entità dei lavori medesimi, non sarà mai superiore ad un anno.

Il termine di cui sopra, in presenza di comprovata e documentata necessità e su richiesta del concessionario, può essere prorogato una sola volta e per un periodo massimo di sei mesi.

Entro il termine di ultimazione dei lavori il concessionario deve presentare la domanda in bollo con la quale ne richiede il collaudo.

### **Art. 19 (Collaudo degli impianti)**

1. Ultimati i lavori di realizzazione di un nuovo impianto, ovvero delle modifiche apportate ai sensi dell'art. 5, comma 1 lett.

c) e f) della l.r. 23/2004, la Ditta interessata chiede al Comune il collaudo dell'impianto.

2. Il Comune, nei trenta giorni successivi la richiesta, convoca la commissione di collaudo prevista dall'art. 16, comma 2 della l.r. 23/2004, trasmettendo ai componenti copia della documentazione inerente l'intervento.

3. Il comune effettuato il collaudo trasmette copia del verbale a tutti gli enti ed Uffici interessati al procedimento.

4. Ai singoli componenti la commissione spetta, per ogni collaudo, un rimborso spese forfettario di Euro 150,00, a totale carico della ditta richiedente, che provvede

direttamente alla corresponsione dei relativi importi.

5. Qualora il comune non rispetta i termini succitati la Società interessata può:

a) ricorrere all'esercizio provvisorio previsto dall'art. 17 della l.r. 23/2004;

b) richiedere l'intervento sostitutivo regionale previsto dall'art. 23, comma 2 della l.r. 23/2004; in tal caso la Regione diffida il Comune ad adempiere entro gg. 10 dalla richiesta, provvedendo, in caso di inerzia, alla costituzione e convocazione della commissione di collaudo.

### **Art. 20 (Disposizioni finali)**

Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa riferimento al D. Lgs. N. 32/98, alla L.R. 13 dicembre 2004, n.23, ed al relativo Regolamento Regionale 10 gennaio 2006, n. 2.